



Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 57

in data: 30.12.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - APPROVAZIONE .

L'anno **duemiladiciannove** addi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARIANI Raffaella	P
LUCCARINI Sara	P
DE LUCIA Gerry	P
MERLINI Fabio	P
VALDRIGHI Nicola	P
ROCCHICCIOLI Roberto	P
MASINI Laura	P
MAROVELLI Fabio	P
PIERETTI Elena	P
CARAFFI Stefania	P
FERRARINI Aldo	A

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Borghesi Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'On.le. **Mariani Raffaella** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società partecipate sulla scorta delle indicazioni contenute nel "Piano Cottarelli" predisposto nell'agosto 2014 dall'allora commissario straordinario alla "spending review";
- in particolare, i commi 611 e 612 dell'articolo unico della citata legge 190/2014 individuava i criteri cui dovevano uniformarsi gli enti locali, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;
- in ottemperanza alle citate disposizioni di legge il Comune di San Romano in Garfagnana ha provveduto ad elaborare il piano operativo per la razionalizzazione delle società partecipate entro i termini di legge;
- gli atti sopra citati sono stati trasmessi alla Corte dei conti – Sezione Toscana, come previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle presenti premesse.

ATTESO che:

- con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito denominato anche "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito denominato anche "decreto correttivo"), il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione e la verifica delle partecipazioni societarie da parte della pubblica amministrazione, sulla base dei medesimi principi già enunciati nei commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015;
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del citato decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo n. 50/2016";
 - f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RICHIAMATO l'art.20, comma 1, del TUSP, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO CHE il comma 2 dello stesso art.20 del TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, recita testualmente “2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ridotta dall'art.26, comma 12-quinques, del decreto correttivo, a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 27.12.2018 con la quale si procedeva, ai sensi dell'art.24 del TUSP ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 175/2016 (23 settembre 2016) quale aggiornamento, ai sensi del comma 2 dello stesso art.24, del piano operativo di razionalizzazione approvato ai sensi della legge 190/2014. di cui sopra;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Romano in Garfagnana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

PRESO ATTO della linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e dalla Corte dei Conti per l'adozione del provvedimento di ricognizione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 175 del 2017;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO in particolare, che con la precedente deliberazione è stata disposta la dismissione delle quote societarie detenute in CTT NORD S.r.l., pari allo 0,017%;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai competenti Responsabili di Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di San Romano in Garfagnana detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'allegato A) di cui al precedente punto del dispositivo è costituito:
 - dalle schede di rilevazione, redatte secondo le Linee guida e il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" ed il modello standard predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in condivisione con la Corte dei Conti, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Romano in Garfagnana, quali risultanti alla data del 31 dicembre 2018 ex art. 20 c.1 TUSP e di quelle attinenti alla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 ,c.4 TUSP;
 - dalla dettagliata contestuale descrizione delle motivazioni assunte per le determinazioni in esito alla ricognizione al 31 dicembre 2018 delle partecipazioni societarie;
3. disporre, come indicato dalle Linee guida ed Indirizzi sopra richiamate, l'invio delle comunicazioni della revisione periodica al 31 dicembre 2018 mediante la compilazione dell'applicativo "*Partecipazioni*" del suddetto Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), dando atto che le informazioni saranno disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.Lgs. 100/2017;
5. di pubblicare il presente atto, con i relativi allegati, sul sito internet del Comune, sub sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione di 1° livello Copia di documento informatico ai sensi dell'art.20 e segg. D. Lgs 82/2005 "*Enti controllati*", sotto sezione di 2° livello "*Società partecipate*", ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 espressi dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49
comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA in quanto la proposta di deliberazione formalizzata col presente atto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

San Romano in Garfagnana, 30.12.2019

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
ED ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to Milena Coltelli

SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - APPROVAZIONE .

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità CONTABILE ai sensi dell'articolo 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267

San Romano in Garfagnana, 30.12.2019

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
ED ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to Milena Coltelli

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Mariani Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Borghesi Francesco

PUBBLICAZIONE

Publicata sul sito informatico del Comune di San Romano (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 nr. 69.

Addi, 31.12.2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE

F.to Coltelli Milena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) il giorno 31.12.2019 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al giorno 15.01.2020 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addi, 31.12.2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE

F.to Coltelli Milena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.12.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addi, 30.12.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Borghesi Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMM.VO
ED ECONOMICO-
FINANZIARIO
Rag. Milena Coltelli**
